

STATUTO
Compagnia di Pier Pettinaio
APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Compagnia di Pier Pettinaio APS", in seguito denominata anche "Associazione", con durata illimitata.

La sede legale dell'Associazione è in Siena, Casteilare degli Ugurgieri n° 5.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha finalità di lucro e assume a valori fondanti il mutuo soccorso, la solidarietà e la promozione sociale e culturale fra tutti coloro che si riconoscono nella comunità territoriale anticamente corrispondente alle Compagnie di San Vigilio, San Pietro in Banchi e San Cristoforo, attualmente incorporate nel territorio della Contrada Priora della Civetta, nel prosieguo individuata per brevità come Contrada. E' percezione diffusa che la contrazione economica in corso e lo sviluppo diseguale lasci ampie zone di terreno arido sul quale, scomparse le antiche forme di aggregazione sociale, gli individui possono ritrovarsi soli o con soltanto il sostegno dei propri familiari. Nel clima di difficoltà e di incertezza scaturisce, insieme al bisogno, un rinnovato senso di solidarietà col tempo smarrito o relegato alla pura beneficenza. L'aggregazione solidale attorno alla Contrada per la sua stessa natura e storia è una delle poche forme di comunità sopravvissute alla modernità, che possa e debba raccogliere questo sentimento e darne nuova espressione in un diverso contesto storico e culturale; L'Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.



fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Le persone fisiche dovranno:

- a) essere preferibilmente protettori della Contrada;
- b) dare prova di irrepreensibile condotta morale.

Per gli associati diversi dalle persone fisiche l'irrepreensibilità morale e ogni altro requisito dell'associato valgono in relazione alla persona fisica delegata alla rappresentanza nell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di condividere gli scopi dell'Associazione, di impegnarsi a partecipare alla vita associativa ed al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione di ogni nuovo associato ha efficacia dal momento del pagamento della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati;

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- esercitare ogni altro diritto loro attribuito dalla legge o dal presente statuto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- rispettare ogni altro obbligo derivante dalla legge o dal presente statuto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, che non sia in regola con il pagamento delle quote associative da almeno due anni escluso quello in corso, nei cui confronti sia venuta meno l'irreprensibile condotta, che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il provvedimento di esclusione, motivato, deve essere comunicato per raccomandata all'associato escluso, che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione chiedendo istanza di riesame all'Assemblea. L'Assemblea, sentito l'interessato ed il Presidente, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento del Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 30 giorni prima. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato
- il Collegio dei Revisori, ove nominato

ART. 7

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da cinque a undici, fra cui il Presidente ed il Vice Presidente eletti dall'Assemblea tra gli associati in possesso dei requisiti previsti per il diritto al voto. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Segretario ed il Tesoriere, le cui attribuzioni saranno determinate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento o con la delibera di nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte, dimissioni, sfiducia o revoca di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio verrà reintegrato alla prima assemblea utile. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, quali l'assunzione di eventuale personale dipendente, il conferimento di incarichi non elettivi agli associati o a entità esterne, la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, la proposta dell'importo delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e quant'altro sia necessario per il funzionamento dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, della legge e dal presente statuto.

Il Consiglio si riunisce mediante convocazione del Presidente mediante lettera, oppure posta elettronica, o qualunque mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta comunicazione, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori, ove nominato. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano da remoto per audio e/o video conferenza, o in modalità mista, a condizione che venga rispettato quanto previsto da specifico regolamento.

Il Consiglio può delegare, anche stabilmente, al Presidente e/o ai singoli consiglieri singole competenze. Il Presidente o i consiglieri delegati dovranno rendere conto del proprio operato durante il Consiglio Direttivo successivo. In caso di mancata partecipazione a tre riunioni del Consiglio Direttivo senza adeguata giustificazione, il consigliere si considererà decaduto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. La carica di Presidente è gratuita.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi specifici, dando priorità alle iniziative di sostegno verso le persone in situazioni di disagio economico e sociale, alle quali deve essere annualmente dedicato almeno indicativamente il 70% dei proventi annuali:

- tutela e promozione dei valori fondanti, anche attraverso attività di socializzazione con particolare riferimento alla partecipazione giovanile;
- sussidi di sostegno a famiglie o singoli soggetti disagiati appartenenti alla Contrada, da erogarsi sulla base di graduatorie stilate in ossequio a pubblici bandi disciplinanti con esattezza metodi e criteri di accesso;
- sussidi per interventi specifici di assistenza sanitaria a favore di soggetti disagiati appartenenti alla Contrada. Gli interventi a carattere continuativo dovranno erogarsi sulla base dei criteri stabiliti per i sussidi di sostegno;
- borse di studio a favore di soggetti appartenenti alla Contrada, da erogarsi sulla base di graduatorie stilate in ossequio a pubblici bandi disciplinanti con esattezza metodi e criteri di accesso, avendo particolare riguardo, oltre al merito, alle condizioni di disagio economico della famiglia;
- costituzione e gestione di biblioteche, a cui sia garantito l'accesso privilegiato agli appartenenti alla Contrada;
- istruzione e formazione negli ambiti statutari, a cui sia garantito l'accesso privilegiato agli appartenenti alla Contrada;
- promozione della ricerca storica e scientifica su aspetti relativi al territorio, alla comunità di riferimento ed ai suoi valori fondanti;
- restauro, acquisizioni e attività di promozione, tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, culturale e ambientale relative al territorio e alla comunità di riferimento come sopra specificate;
- erogazioni liberali in beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività previste dalla Statuto;
- attività culturali inerenti beni, aspetti, valori e ambiente della comunità e del territorio di riferimento, con particolare attenzione verso i giovani, ed a cui, ove necessario, sia garantito l'accesso privilegiato agli appartenenti alla Contrada;
- assistenza sociale e sanitaria a soggetti disagiati, a cui sia garantito l'accesso privilegiato agli appartenenti alla Contrada;
- partecipazione a progetti comuni con altre associazioni aventi analoghe finalità ed indirizzate a comunità territoriali senesi individuate con analoghi criteri, da erogarsi nella misura indicativamente del 10% delle spese complessive nell'anno;
- collaborazione alle attività delle suddette Associazioni o ad altri soggetti operanti nello stesso campo con analoghe finalità;
- ogni iniziativa dell'Associazione può estendersi anche all'esterno della Contrada, cumulando le relative spese insieme a quelle di partecipazione a progetti comuni con altre Associazioni, entro lo stesso limite indicativamente del 10% dei proventi annuali ;
- analogamente l'Associazione può aderire ad attività di volontariato, soccorso, approvvigionamento, servizio e quant'altro in favore di stati di necessità ovunque emergenti nel mondo, quali, ad esempio, quelle in occasione di calamità naturali, da erogarsi in proprio o in appoggio ad altre organizzazioni, prima fra tutte la Protezione Civile. L'onere complessivo di tali iniziative, se esterne alla comunità di riferimento, si cumula al suddetto plafond annuo del 10% dei proventi annuali ;
- ogni altra attività o erogazione in accordo con i fini sociali e le previsioni statutarie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta; ciascun associato non può rappresentarne più di due.

Gli associati che non abbiano corrisposto almeno la quota dell'anno precedente a quello in corso perdono ogni diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di assunzione di incarichi fino al ripristino della regolarità.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede l'associazione almeno una volta l'anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli iscritti. In quest'ultima ipotesi, in caso di mancata convocazione dell'Assemblea entro il termine di 30 giorni da quando risulta pervenuta la richiesta e di inerzia degli organi, la convocazione potrà essere effettuata anche da un solo associato. La convocazione è fatta almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante lettera, oppure posta elettronica, oppure a mezzo stampa ed affissione presso la sede sociale con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano da remoto per audio e/o video conferenza, o in modalità mista, a condizione che venga rispettato quanto previsto da specifico regolamento.

È ammessa la possibilità che il voto possa esprimersi per posta, a condizione che venga rispettato quanto previsto da specifico regolamento.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- delibera l'importo delle quote associative e su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima.

L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo quorum diversi stabiliti allo Statuto o dalla Legge.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge a presiedere la riunione un associato.

Della riunione è fatto redigere verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo o in sua assenza di un segretario nominato dal Presidente della riunione.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà della maggioranza assoluta degli associati nelle forme di cui sopra. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi Organi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge; può essere altresì nominato facoltativamente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Collegio dei Revisori)

Se l'Assemblea delibera di nominare un Collegio dei Revisori, questo si comporrà di un numero di tre membri, tra cui il Presidente, nominati tra gli associati dall'Assemblea ordinaria.

I revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rinnovati. In caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori l'assemblea, all'uopo convocata, provvede alla relativa integrazione.

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente Statuto, esamina e approva, sottoscrivendolo, il bilancio di esercizio dell'Associazione e presenta all'assemblea la propria relazione di controllo.

La carica di revisore è gratuita.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserva comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



associato in regola

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Entro il medesimo termine il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo per il successivo esercizio corredato con il relativo programma delle iniziative.

La mancata approvazione di uno o più dei suddetti documenti comporta la messa in votazione di una mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo. In mancanza della fiducia, l'Organo decade e nei successivi 30 giorni viene indetta l'Assemblea per il rinnovo straordinario delle cariche. A fiducia confermata l'Assemblea si aggiorna invece a una data successiva di non più di 20 giorni per l'esame dei documenti rivisti in base ai rilievi posti. Una seconda mancata approvazione comporta la caduta automatica degli Organi e l'indizione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche nei termini sopra detti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura -del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura -del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni -del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove istituito



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo, ove istituito.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta al Presidente che dovrà dare seguito alla richiesta nel termine di 30 giorni.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto approvato sottoscritto
Siena li 17.11.2021


Raffaele Sipe



07 DIC 2021

REGISTRATO A SENAIL
AL N. 2324 MCD. 3
VERBATO *-Atto esente-*



Fiducia 17-12-2021
(*) Fidejussione per la...

[Handwritten signature]